

## **Capo terzo**

### **AREA DOCENTI**

#### **ART. 18 - ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE**

L'orario di servizio settimanale è regolato dall'art. 28 del CCNL.

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola primaria
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La strutturazione e formulazione dell'orario degli insegnanti è prerogativa del dirigente scolastico che deve attenersi a quanto stabilito dal CCNL, sentite le proposte del collegio dei docenti. Ne consegue che il primo vincolo è formulare l'orario secondo le esigenze scolastiche, successivamente, soddisfatte le necessità scolastiche, vengono prese in considerazione quelle personali e familiari dei singoli docenti.